

DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013, n. 69. Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. c.d. DECRETO DEL FARE

Gli effetti del Decreto sui procedimenti amministrativi

A cura del Dr. Massimo Fieramonti

ART 28 DECRETO DEL FARE COMMA 1

Le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all'art. 1, comma 1-ter, della legge n. 241 del 1990, in caso di inosservanza termine di conclusione del procedimento amministrativo iniziato ad istanza di parte, per il quale sussiste l'obbligo di pronunziarsi con esclusione delle ipotesi di silenzio qualificato e dei pubblici, corrispondono concorsi all'interessato, a titolo di indennizzo per il mero ritardo, una somma di denaro pari a 30 euro per ogni giorno di ritardo con decorrenza dalla data di scadenza del del procedimento, termine complessivamente comunque non superiore a 2000 euro

Viene sancito un chiaro principio

-INOSSERVANZA DEL TERMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO AD ISTANZA DI PARTE SI HA DIRITTO A INDENNIZZO (SOMMA DI DENARO)



ART 28 DECRETO DEL FARE COMMA 2

2. Al fine di ottenere l'indennizzo, l'istante è tenuto ad azionare il potere sostitutivo previsto dall'art. 2, comma 9-bis, nel termine decadenziale di 7 giorni dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 1 ter, della medesima legge individuano a tal fine il responsabile del potere sostitutivo.

La norma va vista in relazione all'art 2 comma 9 bis che si riferisce ai soggetti individuati in via sostitutiva riconoscendo in capo ad essi le medesime responsabilità e conseguenze



ART 28 DECRETO DEL FARE COMMA 3-4-5

- 3.Nel caso in cui anche il titolare del potere sostitutivo non emani il provvedimento nel termine o non liquidi l'indennizzo maturato a tale data, l'istante può proporre ricorso ai sensi dell'articolo 117 del codice del processo amministrativo di cui all'Alleg.1 del decreto legislativo 2 luglio 2010 n.104, e smi, oppure, ricorrendone i presupposti dell'art. 118 dello stesso codice.
- 4.Nel giudizio di cui all'art.117 può proporsi congiuntamente al ricorso avverso il silenzio, domanda per ottenere l'indennizzo. In tal caso la domanda è trattata con rito camerale e decisa con sentenza in forma semplificata
- 5-Nei ricorsi di cui al comma 3, il contributo unificato è ridotto della metà e confluisce nel capitolo di cui all'art37.co10, secondo periodo decr.legge 6 luglio 2011 n.98 convertito in legge 15 luglio 2011, n.111

In caso si mancato provvedimento nel termine o di mancato indennizzo all'istante sono riconosciute le vie del ricorso secondo il processo amministrativo

Vengono poi stabilite le procedure



ART 28 DECRETO DEL FARE COMMA 6

6. Se il ricorso è dichiarato inammissibile o respinto in relazione all'inammissibilità o alla manifesta infondatezza dell'istanza che ha dato avvio al procedimento, il giudice con pronuncia immediatamente esecutiva condanna il ricorrente a pagare in favore del resistente una somma da due volte a quattro volte il contributo unificato.

Vengono stabilite le conseguenze in caso di ricorso (per disincentivare le ipotesi di temerarietà o infondatezza dello stesso)

•



ART 28 DECRETO DEL FARE COMMA 7

7. La pronuncia di condanna a carico dell'amministrazione è comunicata a cura della segreteria del giudice che l'ha pronunciata alla Corte dei Conti al fine del controllo di gestione sulla PA, al procuratore generale della Corte dei Conti per le valutazioni di competenza, nonché al titolare dell'azione disciplinare verso i dipendenti pubblici interessati dal procedimento amministrativo

La pronuncia di condanna fa scattare una serie di conseguenze e il coinvolgimento di una serie di organi per l'adozione delle attività pertinenti.



ART 28 DECRETO DEL FARE COMMA 8

8- Nella comunicazione di avvio del procedimento e nelle informazioni sul procedimento pubblicate ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33 è fatta menzione del diritto all'indennizzo, nonché delle modalità e dei termini per conseguirlo ai sensi del presente articolo ed è altresì indicato il soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo e i termini a questo assegnati per la conclusione del procedimento

Questa previsione va vista in correlazione agli articoli 7 e 8 della legge 241/90 e con gli obblighi previsti dal Decreto Trasparenza relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati (vedi slide seguente)



richiamo -> ART 35 DECRETO TRASPARENZA(33/2013)

- 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
- a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
- b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
- c) il nome del responsabile del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonché, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
- d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonché gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
- e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;



richiamo → ART 35 DECRETO TRASPARENZA(33/2013)

segue

- f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
- g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
- h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
- i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
- I) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all' articolo 36;
- m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché le modalitàper attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;
- n) i risultati delle indagini di customer satisfaction condotte sulla qualità dei servizi erogati attraverso diversi canali, facendone rilevare il relativo andamento



richiamo -> ART 33 DECRETO TRASPARENZA(33/2013)

- **2-**Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo.
- **3-**Le pubbliche amministrazioni pubblicano nel sito istituzionale:
- a) i recapiti telefonici e la casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti ai sensi degli articoli 43, 71 e 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
- b) le convenzioni-quadro volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati di cui all' articolo 58 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
- c) le ulteriori modalità per la tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati nonché per lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive da parte delle amministrazioni procedenti.



ART 28 DECRETO DEL FARE COMMA 9

- 9. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2 e ad esclusione delle ipotesi di silenzio qualificato e dei concorsi pubblici, in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento ad istanza di parte, per il quale sussiste l'obbligo di pronunciarsi, l'istante ha diritto di ottenere un indennizzo per il mero ritardo alle condizioni e con le modalità stabilite dalla legge o, sulla base della legge da un regolamento emanato ai sensi dell'art.17 comma 2 della legge 23.08.1988 n°400.
- In tal caso le somme corrisposte o da corrispondere a titolo di indennizzo sono detratte dal risarcimento

- Apporta una aggiunta al comma 2 bis della legge 241/90 introducendo un secondo comma
- Si sancisce il principio dell'indennizzo fermo restando il diritto al risarcimento



ART 28 DECRETO DEL FARE COMMA 10-11-12

- 10.- Le disposizioni del presente articolo si applicano in via sperimentale e dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai procedimenti amministrativi relativi all'avvio e all'esercizio dell'attività di impresa iniziati successivamente alla data di entrata in vigore.
- 11- Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo restano a carico degli stanziamenti ordinari di bilancio di ciascuna amministrazione interessata
- 12- Decorsi 18 mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e sulla base del monitoraggio relativo alla sua applicazione, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17 comma 2 della legge 23 agosto 1988, n.400 su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, sono stabilite la conferma, la rimodulazione, anche con riguardo ai procedimenti amministrativi esclusi, o la cessazione delle disposizioni del presente articolo, nonché eventualmente il termine a decorrere dal quale le disposizioni ivi contenute sono applicate, anche gradualmente, ai procedimenti amministrativi diversi da quelli individuati dal comma 10.

